

## REGOLAMENTO ESAME DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE (COLLOQUIO)

---

### Articolo 1 (Definizione)

Il presente regolamento disciplina l'esame di valutazione professionale individuale (colloquio) finalizzato all'iscrizione ad AsoCounseling, definendone l'ambito di applicazione, le modalità di accesso e di svolgimento, la valutazione, i ricorsi e la validità.

### Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica alle counselor e ai counselor professionisti già iscritti a un'associazione professionale italiana di counseling analoga ad AsoCounseling, iscritta negli elenchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che siano in possesso di:

- a) un Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi in corso di validità, rilasciato dall'associazione professionale di provenienza ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- b) dei requisiti minimi per l'iscrizione ad AsoCounseling previsti dal regolamento R06.

Ai fini del presente regolamento, per "associazione analoga" si intende un'associazione professionale che, oltre a essere iscritta negli elenchi del MIMIT, preveda una verifica dei titoli in ingresso, l'obbligo di aggiornamento professionale permanente e di supervisione e il rilascio dell'Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale valuta l'associazione professionale di provenienza ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

### Articolo 3 (Valutazione della richiesta)

Il Consiglio di Presidenza Nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto c) del regolamento R05, valuta preliminarmente la richiesta di esame individuale presentata mediante il modulo M12 e verifica il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente regolamento e dal regolamento R06, nonché la completezza della documentazione presentata.

Qualora la documentazione risulti incompleta o siano necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione, il Consiglio di Presidenza Nazionale può richiederne l'integrazione.

La richiesta di esame individuale è accolta solo a seguito dell'esito positivo della verifica preliminare dei requisiti. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta è comunicato alla persona richiedente mediante comunicazione elettronica.

### Articolo 4 (Convocazione)

A seguito dell'esito positivo della valutazione preliminare di cui all'articolo 3, il Consiglio di Presidenza Nazionale dispone la convocazione della persona richiedente mediante comunicazione elettronica.

La data del colloquio viene concordata direttamente tra la persona incaricata di svolgerlo e la persona richiedente, sulla base delle rispettive disponibilità.

| ASSOCOUNSELING | DATA EMISSIONE | DATA REVISIONE | INDICE REVISIONE | DOCUMENTO                     |
|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| R14            | 10/02/2013     | 01/10/2026     | 5                | REGOLAMENTO ESAME INDIVIDUALE |

## REGOLAMENTO ESAME DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE (COLLOQUIO)

Il colloquio non è legato alle date previste per le sessioni dell'esame di valutazione professionale collettivo. Le modalità di svolgimento sono indicate nella comunicazione di convocazione.

### Articolo 5 (Svolgimento dell'esame individuale)

L'esame individuale consiste in un colloquio con un membro del Consiglio di Presidenza Nazionale o con il Direttore Generale di AssoCounseling.

Il colloquio è finalizzato alla conoscenza della persona richiedente e alla valutazione della sua formazione, della sua competenza professionale e delle motivazioni relative all'iscrizione ad AssoCounseling.

Il colloquio riguarda inoltre la conoscenza del quadro normativo e giuridico di riferimento, dello Statuto, del Codice Deontologico, dei regolamenti, delle linee guida e degli altri documenti associativi rilevanti, nonché la capacità di utilizzarne i contenuti in modo professionalmente congruente.

Gli argomenti e i materiali per la preparazione al colloquio sono indicati nella pagina dedicata del sito web istituzionale di AssoCounseling.

### Articolo 6 (Valutazione)

Il membro del Consiglio di Presidenza Nazionale che effettua l'esame individuale esprime un giudizio di idoneità o di non idoneità ai fini dell'iscrizione ad AssoCounseling.

Il giudizio è sottoposto alla ratifica del Consiglio di Presidenza Nazionale.

L'esito dell'esame individuale acquista efficacia a seguito della ratifica ed è comunicato alla persona interessata mediante comunicazione elettronica.

L'idoneità consente di completare la procedura di iscrizione ad AssoCounseling entro i termini previsti dall'articolo 8 e non determina automaticamente l'iscrizione all'associazione.

### Articolo 7 (Ricorsi)

Avverso la decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'esame individuale.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale trasmette senza indugio il ricorso alla Commissione Deontologica.

La Commissione Deontologica, sentite le parti e acquisita la documentazione ritenuta necessaria, si pronuncia sul ricorso entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui il ricorso le è stato trasmesso dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

La decisione della Commissione Deontologica non è appellabile.

### Articolo 8 (Validità dell'esame individuale)

L'idoneità conseguita a seguito dell'esame individuale è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui il colloquio è stato sostenuto. Entro tale termine la persona interessata deve completare la procedura di iscrizione ad AssoCounseling.

| ASSOCOUNSELING | DATA EMISSIONE | DATA REVISIONE | INDICE REVISIONE | DOCUMENTO                     |
|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| R14            | 10/02/2013     | 01/10/2026     | 5                | REGOLAMENTO ESAME INDIVIDUALE |

## REGOLAMENTO ESAME DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE (COLLOQUIO)

---

Qualora il colloquio sia stato sostenuto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre, la persona interessata può completare la procedura di iscrizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Decorso il termine applicabile, l'idoneità perde validità e la persona che intenda iscriversi ad AssoCounseling deve sostenere nuovamente l'esame individuale.

### **Articolo 9** **(Assenze, non idoneità e ripetibilità dell'esame)**

In caso di assenza al colloquio o di esito di non idoneità, la persona interessata può presentare una nuova richiesta di esame individuale.

Per ogni nuovo colloquio devono essere nuovamente versati i diritti di segreteria previsti.

Non è previsto un limite al numero di volte in cui l'esame individuale può essere sostenuto.

| ASSOCOUNSELING | DATA EMISSIONE | DATA REVISIONE | INDICE REVISIONE | DOCUMENTO                     |
|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| R14            | 10/02/2013     | 01/10/2026     | 5                | REGOLAMENTO ESAME INDIVIDUALE |